



Regolamento di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato

(Emanato con D.R. n. 1271 del 10.10.2017, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 10.10.2017 e nel B.U. n. 131)

In vigore dal 25.10.2017

Art. 1 - Finalità e caratteristiche dell'orientamento e del tutorato

1. Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo, l'Università degli Studi di Siena assicura un servizio di orientamento e tutorato finalizzato a guidare ed assistere gli studenti nell'arco dell'intero percorso formativo. Il servizio di orientamento e tutorato ha lo scopo di informare, orientare, accompagnare e sostenere le studentesse e gli studenti, per aiutarli a compiere una scelta consapevole ed efficace degli studi universitari, per renderli protagonisti del processo di formazione e apprendimento e della progettazione del proprio futuro professionale, nonché per favorirne la proficua partecipazione allo studio e alla vita universitaria nelle sue molteplici espressioni e forme.

2. Attraverso le attività di orientamento e tutorato l'Università si impegna a:

- a) accogliere gli studenti nel momento dell'ingresso nel mondo universitario e offrire loro un'accurata assistenza informativa, culturale, metodologica, psicologica e motivazionale, anche al fine di aiutarli a risolvere i vari problemi che possono incontrare;
- b) rendere gli studenti autori di decisioni responsabili di fronte alle varie opportunità formative;
- c) aumentare l'efficacia dei percorsi formativi anche con la realizzazione di itinerari di studio significativi ed efficaci allo scopo di coniugare, per quanto possibile, le biografie personali con la didattica disciplinare;
- d) eliminare, o comunque ridurre, gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza alla vita universitaria con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione, dell'abbandono e del divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio;
- e) porre in atto azioni di collegamento tra scuola, Università e mondo produttivo in modo da accompagnare gli studenti alla vita lavorativa, tanto in termini di scelta dei profili professionali che di formazione continua.

3. Il servizio di orientamento e tutorato è progettato, organizzato e monitorato nel quadro delle azioni di miglioramento della didattica di Ateneo come previsto nel contesto del sistema di valutazione della didattica.

Art. 2 – Commissione di Ateneo

1. Per la realizzazione del servizio di cui all'Art. 1, l'Università si avvale della Commissione di Ateneo per l'orientamento e il tutorato.

2. La Commissione è composta da:

- il Delegato del Rettore all'orientamento e al tutorato, che la presiede;
- il Delegato del Rettore alla didattica;
- il Delegato del Rettore all'accesso e alla frequenza studenti con disabilità;

- i docenti referenti dei Dipartimenti per le attività di orientamento e tutorato nominati dai Direttori, fino a un massimo di due per ogni Dipartimento;

- quattro studenti, nominati dal Consiglio Studentesco, scelti in rappresentanza di ognuna delle quattro aree scientifiche dell'Ateneo senese (Area delle scienze sperimentali, Area delle scienze biomediche e mediche, Area delle lettere, storia, filosofia e arti, Area dell'Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche);¹

Alle riunioni partecipano:

- i Responsabili delle strutture amministrative coinvolte a vari livelli nelle attività di orientamento e tutorato; le funzioni di segretario verbalizzante sono in capo al Responsabile del competente Ufficio per le attività di orientamento, o ad un suo sostituto.

Su temi specifici, possono partecipare:

- il Delegato del Rettore al *placement*;

- il Delegato del Rettore agli studenti e alla cittadinanza studentesca;

- un rappresentante del Polo universitario di Arezzo;

- un rappresentante del Polo universitario di Grosseto;

- un rappresentante dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Possono inoltre partecipare rappresentanti del mondo della scuola, del mondo del lavoro e degli enti locali.

3. È facoltà del Presidente della Commissione costituire gruppi di lavoro per trattare specifiche tematiche.

4. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività di orientamento e tutorato in entrata, in itinere e in uscita, in stretto contatto con i Dipartimenti.

In particolare, la Commissione:

a) individua i bisogni e gli obiettivi generali per le attività di orientamento e tutorato sulla base dell'analisi delle esigenze emerse e dei risultati conseguiti;

b) predispone le azioni volte all'accertamento della preparazione iniziale degli immatricolati;

c) cura il coordinamento delle attività di orientamento e tutorato e individua forme di collegamento e di trasferimento di attività realizzate dai singoli Dipartimenti;

d) recepisce le richieste di orientamento e di sostegno rivolte ai servizi centrali dell'Ateneo e individua le necessità emerse al riguardo;

e) promuove iniziative di sperimentazione e diffusione di interventi innovativi in ordine all'orientamento e al tutorato;

f) in collaborazione con il Presidio della Qualità e con il Nucleo di valutazione di Ateneo verifica l'efficacia delle attività di orientamento e tutorato realizzate dall'Ateneo e dalle strutture didattiche e scientifiche, anche al fine di sviluppare e proporre eventuali modifiche organizzative;

g) cura la diffusione dei dati e delle informazioni sulle iniziative intraprese;

h) stabilisce rapporti istituzionali con enti e realtà esterne, allo scopo di realizzare iniziative e strutture comuni relative all'orientamento e al tutorato.

5. In relazione alle questioni dibattute in Commissione, ciascun Dipartimento può esprimere un solo voto, a prescindere dal numero dei referenti.

6. Le deliberazioni della Commissione sono validamente adottate con almeno la metà più uno dei voti favorevoli (*quorum* funzionale): in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 – Organizzazione del servizio di orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato possono essere programmate e gestite sia a livello di Ateneo, attraverso il competente Ufficio, sia a livello di Dipartimento, al fine di un'organizzazione che risponde a criteri di funzionalità, efficienza ed efficacia. L'Ufficio di supporto alle attività di orientamento e tutorato ha

¹ Così in articolo 35, comma 2 Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena

inoltre il ruolo di coordinamento delle varie iniziative di Ateneo e della pianificazione dei fondi assegnati a tale scopo.

2. Ciascun Dipartimento può realizzare al proprio interno attività di orientamento e tutorato in linea con le indicazioni generali della Commissione.

3. Ciascun Dipartimento, in collaborazione con i Comitati per la didattica, elabora annualmente un piano di orientamento e tutorato che presenta alla Commissione di Ateneo entro il mese di giugno. Nel piano vengono indicate:

- a) le azioni dirette all'orientamento e al tutorato;
- b) la ripartizione tra i docenti dei compiti di orientamento e tutorato;
- c) le eventuali collaborazioni interne ed esterne.

4. Il piano di cui al comma 3 può costituire la base per i progetti di incentivazione da presentare agli organi competenti.

5. Nel caso di corsi di studio in contitolarità l'attività di orientamento e tutorato è svolta in collaborazione fra i Dipartimenti interessati.

Art. 4 – Soggetti

1. I soggetti che si occupano della realizzazione del servizio di orientamento e tutorato sono:

- a) i docenti referenti per le attività di orientamento e tutorato nominati dai Dipartimenti
- b) gli studenti tutor
- c) l'Ufficio di supporto alle attività di orientamento e tutorato.

I docenti referenti, su delibera del Dipartimento, possono essere coadiuvati da collaboratori esperti, interni o esterni all'Università.

2. L'attività di orientamento e tutorato rientra tra i compiti istituzionali del personale docente come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente. I docenti, sulla base di quanto previsto dal piano annuale deliberato da ciascun Dipartimento, svolgono attività di orientamento e tutorato, individuale o di gruppo; partecipano alle iniziative di Dipartimento e di Ateneo, contribuendo alla realizzazione delle attività relative alla fase di scelta, di inserimento nei corsi di studio, di accesso al mondo del lavoro e ad altre opportunità di formazione e perfezionamento.

3. Gli studenti tutor, selezionati con apposito bando di Ateneo, svolgono le attività previste sotto la supervisione ed il coordinamento del referente del Dipartimento per le attività di orientamento e tutorato, in sintonia con le linee-guida generali elaborate dalla Commissione di Ateneo per l'orientamento e il tutorato.

4. L'ufficio orientamento e tutorato coordina le attività di orientamento e tutorato messe in atto dalle strutture dell'Ateneo operando in collaborazione con i servizi per l'internazionalizzazione, per la disabilità e per i servizi DSA, per il supporto e l'ascolto agli studenti, per la cittadinanza studentesca, per l'inserimento nel mondo del lavoro e per il *career service*.

Art. 5 – Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Didattico di Ateneo ed ogni altra disposizione in materia.